



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

## REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

N. 52 del 29/04/2026

STAGIONE BALNEARE 2026-ORDINANZA SINDACALE di REVOCA divieto di balneazione emesso  
**OGGETTO:** con O.S. n.51 del 29.04.2026 Aree di balneazione identificate dai codici: IT011109033004, IT011109033003, IT011109033005, IT011109033006, IT011109033001, IT011109033007

### IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*";
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*";
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo

2010; VISTA la DGR Marche n.426 del 20/04/2026;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lettera b) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare le "*zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti nonché "la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui"* alla lettera b)

stessa, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PREMESSO che, la Regione Marche, con la suddetta DGR n. 429 del 20/04/2026 già citata, all'allegato 1, paragrafo G, punto 7, ha indicato che *"Il Comune interessato dalle ordinanze di divieto di balneazione di cui ai due punti precedenti, deve trasmettere gli atti e le comunicazioni di divieto di balneazione e di revoca del divieto adottati a seguito delle comunicazioni di ARPAM, al Ministero della Salute nelle modalità introdotte dal D.M. 19/04/2018 tramite Portale delle Acque di Balneazione. Tali documenti devono essere trasmessi anche alla Regione Marche ed all'ARPAM non solo agli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, ma anche tempestivamente ai seguenti indirizzi e-mail:*

*balneazione@regione.marche.it*

*(Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche);*

*arpam.direzione generale@ambiente.marche.it*

*(Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche)*

PRESO ATTO che, con PEC n. 0013665|24/04/2026|ARPAM|DIRGE|P|400.20.70/2026/SLAB/68 del 24.04.2026, l'ARPAM, ha comunicato la non conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente per i parametri Escherichia coli e Enterococchi, come da comunicazione allegata al presente atto;

PRESO ATTO che le acque di balneazione (BW) interessate dall'evento sono le seguenti:

ID BW	NOME BW	COORDINATE	
		Latitudine	Longitudine
IT011109033004 (099_AP)	100 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	43,198356	13,791840
IT011109033003 (067_AP)	300 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	43,196661	13,792870
IT011109033005 (114_AP)	DIRETTRICE VIA TRENTO	43,191591	13,795919
IT011109033006 (115_AP)	DIRETTRICE VIA VENETO	43,186400	13,798276
IT011109033001 (015_AP)	DAVANTI FOSSO PETRONILLA	43,181918	13,800009
IT011109033007 (116_AP)	DIRETTRICE VIA POLO	43,177904	13,802390

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 51 del 29.04.2026 con la quale si disponeva il divieto temporaneo di balneazione nelle BW sopra elencate;

PRESO ATTO che con PEC n.  
0014099|29/04/2026|ARPAM|DIRGE|P|400.20.70/2026/SLAB/68 del 29.04.2026  
l'ARPAM, ha comunicato il ripristino della conformità ai limiti previsti dalla normativa  
vigente, come da comunicazione allegata al presente atto;

DATO ATTO che:

- o ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- o ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 116/2008 "*Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione*";

RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo a ripristinare l'uso a scopi balneari dello/gli specchio/i d'acqua di mare di che trattasi, solo a valle di trasmissione dei risultati analitici conformi da parte di ARPAM;

## REVOCA

il **DIVIETO TEMPORANEO** di balneazione, **disposto con propria Ordinanza Sindacale n. 51 del 29/04/2026**, nelle acque marino – costiere/lacustri/fluviiali corrispondenti ai tratti individuati come segue.

ID BW	NOME BW	COORDINATE	
		Latitudine	Longitudine
IT011109033004 (099_AP)	100 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	43,198356	13,791840
IT011109033003 (067_AP)	300 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	43,196661	13,792870
IT011109033005 (114_AP)	DIRETTRICE VIA TRENTO	43,191591	13,795919
IT011109033006 (115_AP)	DIRETTRICE VIA VENETO	43,186400	13,798276
IT011109033001 (015_AP)	DAVANTI FOSSO PETRONILLA	43,181918	13,800009

IT011109033007 (116_AP)	DIRETTRICE VIA POLO	43,177904	13,802390
-------------------------	---------------------	-----------	-----------

precisando che in queste acque sono state chiuse dal 29.04.2026 al 29.06.2026 e possono di nuovo essere aperte alla balneazione, dal momento che è stata ufficialmente comunicata la loro ristabilita conformità con PEC n. 0014099|29/04/2026|ARPAM|DIRGE|P|400.20.70/2026/SLAB/68 del 29.04.2026 dal competente servizio provinciale ARPAM, che ha eseguito i prelievi dei campioni e le relative analisi;

### DISPONE

- o che gli allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- o che la presente ordinanza sia **pubblicata IMMEDIATAMENTE sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute** e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Porto San Giorgio (sezione dedicata alla balneazione);
- o che la presente ordinanza venga notificata, a cura dell'Ufficio Ambiente a mezzo PEC, e via e-mail ordinaria, almeno ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	<a href="mailto:ussa@pec.mite.gov.it">ussa@pec.mite.gov.it</a>	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio  P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>
ARPAM	<a href="mailto:arpam@emarche.it">arpam@emarche.it</a>	
AST-Fermo	<a href="mailto:ast.fermo@emarche.it">ast.fermo@emarche.it</a>	
Capitaneria di Porto	<a href="mailto:cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it">cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it</a>	

- o che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verificano l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

### INFORMA

- o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

- o che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- o che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- o che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è L'Ufficio Ambiente ed il responsabile del procedimento è l'arch. Michela Francioni [michela.francioni@comune-psg.org](mailto:michela.francioni@comune-psg.org).

Porto San Giorgio, lì 29/04/2026

Il Sindaco

VESPRINI VALERIO